

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA LETTONE

Il popolo lettone, a mezzo dei suoi rappresentanti liberamente eletti, ha deciso di darsi la seguente Costituzione:

### PRIMA PARTE.

#### *Norme generali.*

1. La Lettonia è una repubblica democratica indipendente.
2. Il potere sovrano della Lettonia appartiene al popolo lettone.
3. Il territorio della Lettonia si compone, nei confini stabiliti nei trattati internazionali, della Livonia, Laigalia, Curlandia e Semgalia.
4. La bandiera dello Stato lettone è rossa con una striscia bianca.

### SECONDA PARTE.

#### *Il Parlamento (Saeima).*

5. La Saeima si compone di cento rappresentanti del popolo.
6. La Saeima è eletta a scrutinio universale, uguale, diretto, segreto e proporzionale.
7. Agli effetti delle elezioni, il territorio della Lettonia è diviso in distretti elettorali e il numero dei deputati da eleggere in ciascun distretto è stabilito proporzionalmente al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali.
8. Il diritto di voto appartiene ai cittadini lettoni di ambo i sessi, che abbiano l'età di 21 anni compiuta nel primo giorno dell'elezione.
9. Ciascun cittadino lettone, godente di tutti i suoi diritti e che abbia l'età di 21 anni, compiuta nel primo giorno dell'elezione, può essere eletto nella Saeima.
10. La Saeima è eletta per tre anni.
11. Le elezioni per la Saeima hanno luogo la prima domenica del mese di ottobre ed il sabato precedente.
12. La prima seduta della Saeima nuovamente eletta ha luogo il primo martedì del mese di novembre; in tale data spirano i diritti dell'antica Saeima.
13. Nel caso di scioglimento della Saeima, le elezioni per la nuova Saeima sono effettuate in altra epoca; la prima seduta ha luogo al più tardi un mese dopo le elezioni e i poteri della Saeima spirano al termine di due anni, il primo martedì di novembre, data in cui si riunirà la nuova Saeima.
14. Gli elettori non possono ritirare i loro diritti a membri della Saeima, presi isolatamente.
15. Le adunanze della Saeima hanno luogo a Riga. In circostanze straordinarie possono essere convocate in altra sede.

16. La Saeima elegge la sua Presidenza, che si compone del Presidente, di due presidenti aggiunti e di un segretario. La Presidenza della Saeima lavora anche negli intervalli fra le sessioni.
17. La prima seduta della Saeima nuovamente eletta è presieduta dal Presidente della precedente Saeima, o da un altro membro della Presidenza che lo rimpiazza.
18. La Saeima controlla da sè i pieni poteri dei suoi membri.
19. La Presidenza della Saeima convoca la Saeima per le sedute ordinarie e straordinarie.
20. La Presidenza della Saeima è obbligata a convocare una seduta della Saeima se lo richiegano il Capo dello Stato, il Ministro-presidente o un terzo dei membri della Saeima.
21. La Saeima stabilisce da sè un regolamento per disciplinare i suoi lavori ed il suo ordinamento interno.
22. Le sedute della Saeima sono pubbliche. Nel caso in cui dieci dei membri della Saeima, il Presidente della Repubblica, il Primo ministro o un Ministro lo richiegano, la Saeima può decidere di sedere a porte chiuse, a condizione che vi sia una maggioranza di due terzi dei voti dei deputati presenti.
23. Le sedute della Saeima sono valide se vi partecipa almeno la metà dei suoi membri.
24. La Saeima, tranne nei casi eccezionali, previsti dalla Costituzione, prende le sue decisioni con la maggioranza dei deputati presenti.
25. La Saeima elegge delle Commissioni e determina il numero dei membri e le attribuzioni di queste commissioni. Le commissioni hanno il diritto di chiedere tutte le informazioni necessarie per il loro lavoro ed i chiarimenti dei ministri competenti e delle istituzioni comunali e municipali come di esigere che i rappresentanti responsabili di questi ministeri ed istituzioni forniscano questi chiarimenti nelle sedute delle commissioni. Le commissioni possono lavorare anche negli intervalli fra due sessioni.
26. Su domanda di un terzo almeno dei deputati, la Saeima nomina delle commissioni di inchiesta parlamentare nei casi determinati.
27. La Saeima ha il diritto di presentare al Ministro presidente o agli altri ministri interpellanze o questioni alle quali questi sono obbligati di rispondere o personalmente o a mezzo di un funzionario responsabile ed autorizzato. La Saeima o le commissioni possono esigere dal Ministro presidente o dai ministri che siano loro esibiti dei documenti.
28. I membri della Saeima non possono essere chiamati in giudizio nè in via amministrativa nè disciplinare nè giudiziaria per il loro voto o per le opinioni che esprimono nell'esercizio delle loro funzioni. Un membro della Saeima può essere chiamato in giudizio se nell'esercizio delle sue funzioni ha divulgato: 1) notizie ingiuriose sapendo che non sono vere; 2) notizie ingiuriose sulla vita di famiglia o privata.
29. Un membro della Saeima non può essere arrestato, sottoposto a visita domiciliare o essere in un modo qualsiasi limitato nella sua libertà, senza il consenso della Saeima. Un membro della Saeima non può essere arrestato se non è colpito in flagranza di reato. La Presidenza della Saeima deve essere informata entro 24 ore dell'arresto di uno dei suoi membri e sottomette l'affare alla seduta successiva della Saeima, la quale decide se l'arresto debba essere mantenuto o no. Se l'arresto ha luogo in un periodo

in cui la Saeima non tiene sedute, è la Presidenza della Saeima che fino alla seduta che segue decide se l'arresto debba esser mantenuto o no.

30. Il perseguimento d'un membro della Saeima in via giudiziaria o amministrativa per un reato compiuto non può essere iniziato senza il consenso della Saeima.

31. Un membro della Saeima ha il diritto di rifiutare di essere testimone: 1) per le persone che gli hanno confidato nella sua qualità di rappresentante del popolo dei fatti o delle informazioni; 2) per le persone alle quali, adempiendo i suoi doveri come rappresentante del popolo, ha confidato fatti o informazioni; 3) su questi stessi fatti ed informazioni.

32. Un membro della Saeima non ha il diritto di comprare o locare per sè o al nome di altra persona proprietà dello Stato, o di essere fornitore, ottenere concessioni ecc. dello Stato. Questo divieto si estende anche ai Ministri, anche se non sono membri della Saeima.

33. I membri della Saeima ricevono ufficialmente un trattamento (economico).

34. Niuno può essere chiamato a render conto dei resoconti fatti durante le sedute della Saeima e delle Commissioni, se questi rendiconti rispondono a verità. I rendiconti delle sedute segrete della Saeima e delle Commissioni non possono essere pubblicati che con l'autorizzazione della Presidenza della Saeima o della Commissione.

#### TERZA PARTE.

##### *Il Presidente dello Stato.*

35. Il Presidente dello Stato è eletto dalla Saeima per tre anni.

36. Il Presidente dello Stato è eletto a scrutinio segreto e deve ottenere almeno una maggioranza di 51 voti.

37. A Presidente dello Stato non può essere eletta una persona che non abbia raggiunta l'età di 40 anni.

38. La carica di Presidente dello Stato è incompatibile con altra professione. Se il Presidente dello Stato è membro della Saeima deve dimettersi da tale carica.

39. L'istessa persona non può essere Presidente dello Stato più di sei anni di seguito.

40. Nella prima seduta della Saeima successiva all'elezione del Presidente dello Stato, questi entrando in funzione presta il seguente solenne giuramento: « Giuro che tutta la mia opera sarà consacrata alla prosperità del popolo lettone. Farò tutto il mio possibile per aumentare e sviluppare la prosperità dello Stato lettone e dei suoi abitanti. Rispetterò ed osserverò la Costituzione lettone e le leggi dello Stato. Sarò giusto verso tutti ed adempirò i miei doveri nella maniera più coscienziosa ».

41. Il Presidente dello Stato rappresenta lo Stato in materia internazionale, nomina i rappresentanti della Lettonia e riceve le rappresentanze diplomatiche degli altri Stati. Esegue le decisioni della Saeima in riguardo alla ratifica dei trattati internazionali.

42. Tutte le forze militari del Paese sono sottomesse al Presidente dello Stato; in tempo di guerra egli nomina un Comandante in capo.

43. Il Presidente dello Stato dichiara la guerra basandosi sulla decisione della Saeima.

44. Il Presidente dello Stato ha il diritto di prendere le misure indispensabili, se un altro Stato dichiara la guerra alla Lettonia o se il nemico attacca le frontiere lettoni. Nello stesso tempo il Presidente dello Stato convoca senza indugio la Saeima, che decide sul fatto di dichiarare o cominciare la guerra.

45. Il Presidente dello Stato ha il diritto di far grazia ai condannati, la cui esecuzione della sentenza è già entrata in vigore. Questo diritto di grazia non si riferisce ai casi nei quali il diritto prevede un'altra specie di grazia. L'amnistia è accordata dalla Saeima.

46. Il Presidente dello Stato ha il diritto di convocare e di presiedere sedute straordinarie del Consiglio dei ministri determinandone l'ordine del giorno.

47. Il Presidente dello Stato ha il diritto di proporre leggi.

48. Il Presidente dello Stato ha il diritto di proporre lo scioglimento della Saeima, ma lo scioglimento deve essere approvato per suffragio universale popolare. Se più della metà dei votanti si pronunzia per lo scioglimento, la Saeima è considerata come disciolta e le nuove elezioni devono aver luogo al più tardi due mesi dopo lo scioglimento della precedente Saeima.

49. Se la Saeima è disciolta i poteri dei membri della Saeima restano nondimeno in vigore fino alla riunione della Saeima nuovamente eletta, ma la antica Saeima non può riunirsi per adunanze che su convocazione del Presidente dello Stato. L'ordine del giorno di queste sedute della Saeima è fissato dal Presidente dello Stato.

50. Se lo scioglimento della Saeima è respinto da più della metà dei suffragi il Presidente dello Stato è tenuto a dimettersi ed un nuovo Presidente deve essere eletto per il periodo durante il quale il Presidente dimissionario sarebbe rimasto al potere.

51. In seguito a domanda della metà almeno di tutti i membri della Saeima, in adunanza segreta, e con la maggioranza di due terzi almeno dei voti dei suoi membri, può decidere di proporre le dimissioni del Presidente dello Stato. Dopo tale decisione la Saeima elegge immediatamente un nuovo Presidente dello Stato.

52. Se il Presidente dello Stato si dimette o muore prima che sia spirato il termine del suo incarico, ovvero, nel caso che la Saeima proponga la destituzione del Presidente dello Stato, questi è sostituito dal Presidente della Saeima, in attesa che la Saeima elegga il nuovo Presidente dello Stato, e così anche se questi si trovi fuori delle frontiere dello Stato o sia per altra ragione impedito di attendere ai suoi doveri.

53. Il Presidente dello Stato non ha alcuna responsabilità politica pei suoi atti. Tutti i decreti del Presidente dello Stato devono essere contrassegnati dal Ministro Presidente o dal Ministro corrispondente, i quali si assumono la responsabilità di questi decreti, eccetto nei casi previsti dagli articoli 48 e 50.

54. Il Presidente dello Stato può essere chiamato dinanzi alla giustizia penale se la Saeima lo consente con la maggioranza dei due terzi dei voti.

QUARTA PARTE.

*Consiglio dei Ministri.*

55. Il Consiglio dei ministri si compone del Ministro-presidente e dei ministri da lui nominati.

56. Il Consiglio dei ministri è costituito da una persona designata dal Presidente dello Stato.

57. Il numero dei ministri ed i limiti delle loro attribuzioni, come le relazioni reciproche fra le istituzioni dello Stato, sono fissate per legge.

58. Le istituzioni amministrative dello Stato sono sottoposte al Consiglio dei ministri.

59. È indispensabile che Ministro-Presidente e gli altri ministri abbiano nell'esercizio delle loro funzioni la fiducia della Saeima ed essi sono responsabili dei loro atti davanti alla Saeima. Se la Saeima emette un voto di sfiducia nei riguardi del Ministro-presidente tutto il Gabinetto deve dimettersi. Se un voto di sfiducia è espresso nei riguardi di un solo ministro, questi è tenuto a dimettersi ed il Ministro-presidente deve nominare al suo posto altra persona.

60. Il Ministro-presidente presiede le adunanze del Consiglio dei ministri: se egli è assente, tale funzione è adempiuta dal ministro da lui autorizzato a farlo.

61. Il Consiglio dei ministri esamina tutti i progetti di legge preparati dai diversi ministri e le questioni che dipendono da più ministri, come le questioni di carattere politico, proposte dai membri del Consiglio.

62. Se lo Stato è minacciato da un nemico esterno, o se nell'interno dello Stato si sono prodotti o rischiano di prodursi disordini che minacciano l'ordine dello Stato, il Consiglio dei ministri ha il diritto di adottare misure eccezionali, informando di tali misure la Presidenza della Saeima entro 24 ore. La Presidenza della Saeima deve sottoporre immediatamente alla Saeima questa decisione del Consiglio dei ministri.

63. I Ministri, ancorchè non siano membri della Saeima, ed i funzionari responsabili ed autorizzati hanno il diritto di partecipare alle adunanze della Saeima e delle sue commissioni e di presentare aggiunte ed emendamenti ai progetti di legge.

QUINTA PARTE.

*Potere legislativo.*

64. Il potere legislativo appartiene alla Saeima ed al popolo nell'ordine e nei limiti previsti dalla presente Costituzione.

65. Il Presidente dello Stato, il Consiglio dei ministri, le diverse Commissioni della Saeima, cinque deputati almeno e, nei casi ed ordine previsto da questa Costituzione, un decimo degli elettori, hanno il diritto di presentare dei progetti di legge.

66. Ogni anno, prima dell'inizio dell'anno fiscale, la Saeima vota il bilancio delle entrate e delle spese dello Stato, il cui progetto è presentato dal Consiglio dei ministri. Se la Saeima adotta una decisione importante spesa non iscritta in bilancio, deve trovare le entrate che permettano di coprire queste spese. Terminato l'esercizio, il Consiglio dei ministri è te-

nuto a sottoporre all'approvazione della Saeima i conti delle spese di bilancio.

67. La Saeima fissa l'effettivo dell'armata in tempo di pace.

68. Tutti i trattati internazionali che regolano questioni da risolversi per via legislativa, devono essere assolutamente ratificati dalla Saeima.

69. Il Presidente dello Stato promulga le leggi adottate dalla Saeima in un termine compreso fra il settimo ed il ventunesimo giorno dopo la loro conferma. La legge entra in vigore quattordici giorni dopo la sua promulgazione, se non è fissato altro termine.

70. Il Presidente dello Stato pubblica le leggi secondo la seguente formula: « La Saeima (o il Popolo), ha adottato ed il Presidente dello Stato promulga la legge del seguente tenore » (testo della legge).

71. Nel termine di sette giorni a partire da quello in cui la legge è stata adottata dalla Saeima, il Presidente dello Stato ha il diritto di chiedere al Presidente della Saeima, con nota motivata, un secondo esame di questa legge. Se la Saeima non modifica questa legge il Presidente dello Stato non può protestare una seconda volta.

72. Il Presidente dello Stato ha il diritto di aggiornare la promulgazione di una legge per il termine di due mesi. È obbligato ad aggiornare la promulgazione di una legge se ne fanno domanda un terzo dei membri della Saeima. Questo diritto può essere esercitato dal Presidente dello Stato o da un terzo dei membri della Saeima durante un periodo di sette giorni a partire dal giorno in cui il progetto di legge è stato adottato dalla Saeima. Una legge così aggiornata deve essere presentata all'accettazione del popolo, se lo esige un decimo degli elettori. Se una tale richiesta non è formulata entro il termine di due mesi su menzionato, scaduto questo termine, la legge deve essere promulgata.

Un voto del popolo non ha nondimeno luogo se la Saeima si pronunzia ancora una volta in favore di questa legge e se tre quarti almeno di tutti i deputati parteggiano per la sua adozione.

73. Non possono esser sottoposte al voto del popolo le materie seguenti: bilanci, leggi sui prestiti, imposte, diritti di dogana, tariffe ferroviarie, servizio militare, dichiarazione di guerra ed inizio delle ostilità, conclusione della pace, dichiarazione e fine dello stato di guerra, mobilitazione e smobilitazione, trattati con l'estero.

74. Una legge adottata dalla Saeima e aggiornata nell'ordine menzionato all'art. 72, può essere annullata dal voto del popolo, se la metà almeno di tutti quelli che hanno diritto di votare hanno partecipato a questo voto.

75. Se la Saeima adotta d'urgenza una legge con la maggioranza di due terzi dei voti, il Presidente dello Stato non ha il diritto di esigere un secondo esame di questa legge, essa non può essere sottoposta al voto del popolo e deve essere promulgata nel termine di tre giorni a partire dal giorno in cui è stata trasmessa al Presidente.

76. La Saeima ha il diritto di rivedere la Costituzione in una seduta in cui due terzi almeno dei suoi membri sono presenti. Le modificazioni sono adottate in tre letture con la maggioranza dei due terzi dei voti dei deputati presenti.

77. Se la Saeima modifica il primo, il secondo, il terzo o il sesto articolo della Costituzione queste modificazioni devono essere sottoposte al voto del popolo per aver forza di legge.

78. Un decimo almeno degli elettori ha il diritto di presentare al Presidente dello Stato un progetto completamente elaborato di revisione della Costituzione o un progetto di legge che è sottoposto alla Saeima dal Presidente dello Stato. Se questo progetto, prima di essere adottato dalla Saeima, subisce delle modificazioni, deve essere sottoposto al voto popolare.

79. Le modificazioni della Costituzione sottoposte al voto del popolo sono adottate, se la metà almeno di tutti quelli che hanno diritto di votare, e si sono espressi in loro favore.

80. Tutti i cittadini lettoni che hanno il diritto di votare nell'elezione alla Saeima possono partecipare al voto popolare.

81. Negli intervalli fra le sedute della Saeima il Consiglio dei ministri ha il diritto, ove un'urgente necessità lo esiga, di pubblicare regolamenti aventi forza di legge. Questi regolamenti non possono modificare la legge sulle elezioni alla Saeima, le leggi sulla procedura giudiziaria, né il bilancio, né le leggi stabilite dalla Saeima, e non possono concernere l'amnistia, né l'emissione di buoni del tesoro, né imposte statali, né diritti di dogana, né tariffe ferroviarie, né prestiti e sono annullati se non sono presentati alla Saeima entro tre giorni dall'apertura della sessione seguente.

#### SESTA PARTE.

##### *Giustizia.*

82. Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge ed alla giustizia.

83. I giudici sono indipendenti e sottoposti unicamente alla legge.

84. I giudici sono confermati dalla Saeima e non possono essere revocati dalle loro funzioni contro la loro volontà che per decisione giudiziaria. Il limite d'età per i giudici è fissato per legge.

85. Delle Corti di assise esisteranno in Lettonia sulla base di una legge speciale.

86. La giustizia può essere esercitata unicamente dagli organi ai quali la legge ne conferisce diritto e solamente nell'ordine previsto dalla legge. I Consigli di guerra funzioneranno in base ad una legge speciale.

#### SETTIMA PARTE.

##### *Del controllo di Stato.*

87. Il controllo di Stato è un'istituzione collegiale indipendente.

88. I controllori di Stato sono nominati e confermati secondo gli stessi ordinamenti per i giudici, ma solamente per un termine fissato, durante il quale essi non possono essere revocati dalla loro carica che per decisione giudiziaria. L'organizzazione del controllo di Stato e la sua competenza sono determinati da una legge speciale.

J. ČAKŠTE

*Presidente della Costituente.*

R. IVANOVŠ

*Segretario della Costituente.*



PUBBLICAZIONI DELL' "ISTITUTO  
PER L'EUROPA ORIENTALE,, ROMA

SECONDA SERIE  
POLITICA — STORIA — ECONOMIA  
XIX<sup>2</sup>

AMEDEO GIANNINI

# LE COSTITUZIONI DEGLI STATI DELL'EUROPA ORIENTALE

VOLUME SECONDO

UGOSLAVIA - LETTONIA - LITUANIA - MEMEL  
- POLONIA - RUMANIA - UNGHERIA - U. R. S. S.

ROMA - ISTITUTO PER L'EUROPA ORIENTALE - ROMA